

COMUNE DI AIRASCA

PROVINCIA DI TORINO.

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI

Approvato con Del. C.C. n° 42 del 04/02/2002
Modificato con Del. C.C. n° 37 del 28/09/2009

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali		CAPO VII Delle sedute del consiglio
1	Oggetto del regolamento.	37	Dei posti e degli interventi.
2	Surroga dei consiglieri.	38	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
3	Luogo delle adunanze consiliari.	39	Inizio dei lavori.
4	Funzioni rappresentative.	40	Comportamento dei consiglieri.
5	Maggioranza e minoranza.	41	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
6	Presidenza del consiglio comunale.	42	Fatto personale.
7	Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale	43	Pregiudiziali e sospensive.
	CAPO II Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del comune	44	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
8	Costituzione dei gruppi consiliari.	45	Adunanze consiliari aperte.
9	Conferenze dei capigruppo.	46	Chiusura della discussione.
10	Commissioni consiliari.	47	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
11	Commissioni Consultive permanenti - Costituzione e composizione.		CAPO VIII Delle votazioni
12	Convocazione.	48	Sistemi di votazione.
13	Compiti e funzioni	49	Ordine della discussione e della votazione.
14	Partecipazione di consiglieri estranei	50	Annullamento e rinnovazione della votazione.
15	Verballi delle sedute	51	Interventi nel corso della votazione.
16	Costituzione di Commissioni speciali	52	Mozioni d'ordine.
17	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	53	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
	CAPO III Diritto di informazione	54	Dichiarazioni di voto.
18	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.	55	Computo della maggioranza.
19	Rilascio di copie delle deliberazioni.	56	Obbligo di astensione.
20	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri comunali.		CAPO IX Dei verbali delle sedute
	CAPO IV Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali	57	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
21	Diritto di iniziativa.	58	Approvazione del verbale della precedente seduta.
22	Diritto di presentare mozioni.	59	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
23	Diritto di richiesta convocazione del C.C.		CAPO X Disposizioni finali
24	Diritto di presentare interrogazioni.	60	Interpretazione del regolamento.
25	Mozioni, interrogazioni. Discussione congiunta.	61	Pubblicità del regolamento.
	CAPO V Convocazione del consiglio – Ordine del giorno	62	Diffusione del presente regolamento.
26	Convocazione del consiglio comunale.	63	Entrata in vigore.
27	Sessioni del consiglio		
28	Distinzione delle sedute - Definizioni.		
29	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.		
30	Avviso di convocazione – Modalità e termini.		
31	Ordine del giorno.		
32	Deposito degli atti per la consultazione.		
	CAPO VI Presidenza e segreteria dell'adunanza		
33	Disciplina delle adunanze.		
34	Persone ammesse nella sala delle adunanze		
35	Segreteria dell'adunanza		
36	Scrutatori – Nomina – Funzioni		

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio Comunale di regola, si riunisce nell'apposita sala sita presso l'edificio Municipale in Via Roma N. 118.
2. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggiore numero di voti ed alla quale vengono attribuiti 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio ovvero numero 12 Consiglieri. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste e rappresentano la minoranza..

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI

ALTERNATIVI

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal sindaco che ne dirige i lavori e le attività.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dal vice Sindaco.

Art. 7 – Compiti e poteri del Sindaco nell'ambito del consiglio comunale.

1. Il Sindaco rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Sindaco provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto: per il gruppo di maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza, escluso il Sindaco; per i gruppi di minoranza i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.
10. Il Comune mette a disposizione senza oneri per i Gruppi consiliari, per l'espletamento del mandato amministrativo, apposita sala della sede comunale, se disponibile o accessibile, o di altro immobile di proprietà comunale, dove possano riunirsi una volta alla settimana, arredata allo scopo e dotata di un armadio chiuso.¹
11. I Gruppi consiliari per incontrare i singoli cittadini possono utilizzare la sala al secondo piano del Municipio, un giorno alla settimana, esclusi il sabato, i giorni festivi e quelli di ricevimento del pubblico da parte dell'Ufficio Tecnico, al mattino dalle ore 9 alle 12 ovvero in orario di apertura degli uffici comunali. Ai gruppi consiliari sarà consentito l'uso della fotocopiatrice nella misura annua di 500

¹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2009

fotocopie, di un computer e del telefono fisso per le sole telefonate di servizio.²

² Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2009

12.I Gruppi consiliari possono chiedere di utilizzare senza oneri una volta al mese il salone polifunzionale "G. Brussino" per convocare assemblee di cittadini, lavoratori, di studenti, di associazioni e di ogni altra categoria sociale, avvalendosi anche di esperti e di esponenti politici o amministratori locali, per discutere proposte, programmi, consuntivi ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale. L'utilizzo del salone da parte dei gruppi consiliari deve rispettare l'ordine delle richieste già inoltrate da ogni altro soggetto previsto dal Regolamento comunale per l'uso degli immobili comunali.³

13.I Gruppi consiliari possono affiggere gratuitamente i propri manifesti sulle bacheche comunali a tal fine destinate e individuate sul sito del Comune di Airasca ogni Gruppo può avere uno spazio dedicato con l'indicazione del sito dai medesimi autogestito per le comunicazioni ai cittadini.⁴

14. La conferenza dei capigruppo concorda i tempi e i modi di utilizzo di quanto previsto nei commi 10, 11, 13.⁵

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata mediante avviso scritto da consegnare entro i 3 gg lavorativi precedenti l'incontro comprensivi della data di svolgimento della riunione. I giorni festivi non vengono computati. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Sindaco, il Segretario Comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 10 - Commissioni consiliari.-

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, con appositi atti, commissioni, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo – come di seguito individuate:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;

2. Le commissioni nell'espletamento dei compiti loro assegnati hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 11 – Commissioni Consultive permanenti – Costituzione e composizione.

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissione Consultive permanenti o straordinarie di studio per le seguenti materie:

- Urbanistica ed assetto territorio, Lavori pubblici e Viabilità
- Agricoltura, Fiere ed Ecologia
- Istruzione Cultura e Sport
- Bilancio e Programmazione
- Servizi socio-sanitari

2. Ogni Commissione Consultiva è composta, da un minimo di tre fino ad massimo di cinque componenti individuati secondo il criterio di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento.

3. Il Presidente viene eletto dai membri stessi della Commissione

³ Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2009

⁴ Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2009

⁵ Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2009

Art. 12 – Convocazione

1. Le Commissioni Consultive sono convocate, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni lavorativi da quello in cui perviene la richiesta.
2. La Commissione "Urbanistica ed assetto territorio, Lavori Pubblici e Viabilità", qualora costituita, viene convocata, con adeguato anticipo, ogni qualvolta è prevista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Piano Urbanistico (P.E.C., P.I.P., P.E.E.P., VARIANTI P.R.G.C.).
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle Commissioni almeno tre giorni prima della riunione, e reso pubblico nei modi stabiliti dalla Commissione stessa.
4. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta, per scritto, da un componente la Commissione.
5. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti.
6. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un componente della Commissione designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 13 – Compiti e funzioni

1. Le Commissioni Consultive permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta, specificatamente hanno facoltà di:
 - a) esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dagli Assessori;
 - b) richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
3. Le Commissioni dovranno rispondere ai quesiti loro sottoposti entro e non oltre i 30 gg. dalla richiesta.

Art. 14 – Partecipazione di consiglieri estranei

1. I Consiglieri Comunali possono partecipare a sedute di Commissioni Consiliari permanenti pur non facendone parte, senza diritto di voto.
2. Quando vengono trattati affari riservati, la partecipazione ai lavori delle Commissioni è consentita ai soli componenti effettivi.
3. Il Sindaco ed i Componenti della Giunta possono sempre partecipare con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutte le Commissioni delle quali non siano componenti effettivi.

Art. 15 – Verbali delle sedute

1. Qualora la maggioranza dei componenti delle Commissioni lo richieda, copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco ed ai Capi gruppo consiliari dal Segretario della Commissione e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio Comunale nelle quali tali atti sono iscritti all'ordine del giorno. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Art. 16 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali di inchiesta, di controllo, di garanzia per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'Amministrazione.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme degli articoli precedenti.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La presidenza delle commissioni d'inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

5. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

7. La commissione speciale, insediata dal Sindaco provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 30 gg. successivi a quello di insediamento, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni.

3. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 gg. successivi. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

4. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 18 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

- a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
- b) di avere tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

Dette istanze dovranno essere sollecitamente soddisfatte, per quanto riguarda la mera visione degli atti e le informazioni di cui ai punti a) e b).

Per quanto attiene il rilascio di copie e atti di cui al punto c) il consigliere richiedente ha diritto al riscontro dell'istanza, compatibilmente con gli orari degli uffici e le relative esigenze organizzative, entro e non oltre tre giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, fatti salvi accordi diversi intercorsi tra il richiedente ed il responsabile del servizio o dell'ufficio competente.

2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta scritta direttamente ai responsabili dei servizi e degli uffici.

4. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso la sala del consiglio, a disposizione dei consiglieri.

5. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o addebito di spesa a carico del richiedente.

Art. 19 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.

2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari;

3. Al fine di un necessario contenimento delle spese dell'Ente, sarà distribuita una copia integrale del Piano Regolatore vigente ad ogni gruppo consiliare.

4. Le copie delle delibere possono essere trasmesse al richiedente in formato telematico se tecnicamente possibile per la pratica oggetto della richiesta

Art. 20 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato secondo le norme vigenti in materia, in particolare le leggi n. 241/90; n. 675/96 e s.m.i.; il DPR n. 445/2000.
2. I Consiglieri possono visionare atti contenenti "dati sensibili", in deroga alle norme generali sulla privacy, fermo restando l'obbligo al rispetto del segreto d'ufficio.

CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. L'emendamento è la richiesta di modifica (sostituzione, soppressione o aggiunta) al testo della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno. Le proposte di deliberazioni e gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta, depositati presso la Segreteria Comunale almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio, corredati dei pareri di cui al Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali art. 49 D. LGS. N. 267/2000 e s.m.i..

3. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, al Sindaco e mozioni al Consiglio Comunale su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune .

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 22 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale riguardante iniziative o interventi da assumere ad opera dell'Amministrazione .

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Comunale, devono pervenire al protocollo dell'Ente entro la stessa data fissata per la riunione dei Capigruppo, precedente la seduta del Consiglio Comunale ; sono poste all'ordine del giorno di detta seduta consiliare ed alle stesse viene data risposta orale dal Sindaco o dall'Assessore delegato, verbalizzata in apposito atto soggetto a votazione .

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo massimo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 23 - Diritto di richiesta convocazione del Consiglio Comunale

1. 1/5 dei consiglieri comunali assegnati può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale proponendo le questioni da inserire all'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 gg. dalla richiesta ed ad iscrivere all'O.d.g. la trattazione degli argomenti proposti dai consiglieri.

Art. 24 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori delegati .

2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo e le eventuali motivazioni che li abbiano giustificati.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto entro la data fissata per la riunione dei Capigruppo, precedente la seduta del Consiglio Comunale. Durante lo svolgimento di quest'ultimo viene data risposta orale dal Sindaco o dall'Assessore delegato cui è rivolta. Detta interrogazione e la relativa risposta verranno verbalizzate nel verbale appositamente redatto.

4. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato rispondono comunque in forma scritta, entro 30 giorni, alle interrogazioni presentate dai Consiglieri al di fuori della convocazione del Consiglio Comunale ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Delle medesime verrà data comunicazione all'assemblea conciliare nella prima seduta utile successiva.

5. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri (compreso egli stesso). In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il Sindaco o l'Assessore delegato hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 25 – Mozioni e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione. Nella discussione congiunta gli interroganti vengono iscritti a parlare subito dopo i proponenti la mozione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Sindaco, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 26 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere soltanto gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 27 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 28 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Nell'ambito delle predette sessioni le sedute consiliari si distinguono in :
urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco , nell'avviso di convocazione del Consiglio , dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti di detto requisito.
3. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** per la validità delle sedute di prima convocazione viene prevista la presenza di almeno n. 8 consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 6 consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, la verifica degli equilibri di bilancio e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima e seconda convocazione.
4. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione ,soltanto quando vengano trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità ,moralità ,correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone . Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica . Il Sindaco prima di ordinare la ripresa dei lavori ,dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 29 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Nessun argomento può essere posto in discussione del Consiglio Comunale se non sia stato inserito all'O.d.G. della seduta fissata.
2. Le proposte da trattare in consiglio possono, essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia materia di competenza del Consiglio Comunale. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 30 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:

- a) per le convocazioni in sessione ordinaria, cinque giorni;
- b) per le convocazioni in sessione straordinaria, tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. Il giorno di consegna non viene computato.

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 4, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti e deve essere inviato:

- all'organo di revisione;
- ai responsabili dei servizi;
- agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.

8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 31- Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del consiglio, viene formulato dal Sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:

- 1 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
- 2- le proposte delle autorità governative;
- 3 - le proposte dell'autorità regionale;
- 4 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 5 - le proposte del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
- 6 - le comunicazioni del Sindaco;
- 7 - le interrogazioni e mozioni.
- 8 – da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Qualora circostanze di eccezionale gravità ed urgenza non consentano il rispetto delle 24 ore precedenti la seduta del Consiglio Comunale per integrare l'O.d.g., il Sindaco nella stessa seduta può richiedere all'Assemblea Consiliare di esprimersi mediante votazione, sulla variazione dell'O.d.g., per l'inserimento di uno o più argomenti da trattare.

4. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

5. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 29, comma 2.

Art. 32 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, tre giorni lavorativi prima della seduta (comprensivi della data di svolgimento del Consiglio Comunale) per le sedute convocate in sessione ordinaria.

Per le sedute convocate in sessione straordinaria, gli atti sono depositati due giorni lavorativi prima della seduta (comprensivi della data di svolgimento del Consiglio Comunale). Viene fatta salva la procedura seguita per le sedute in sessione straordinaria di carattere urgente.

2. In caso di constatazione, in sede di consultazione degli atti da parte dei Consiglieri Comunali, della mancanza, nelle rispettive cartelle, di documentazione necessaria per l'approvazione del punto all'O.d.g., il Consigliere fa constatare la mancanza al Segretario Comunale o in caso di assenza dello stesso al dipendente delegato per il servizio Segreteria, il quale provvede, ove possibile, integrando contestualmente la cartella del Consiglio Comunale, con gli eventuali atti mancanti. Qualora tale integrazione non fosse attuabile, prima di dare inizio alla seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco sottoporrà al parere dei Capigruppo il ritiro della trattazione del punto all'O.d.g.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare immediatamente gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze dettate dalla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, può consultarli.

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 33- Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco.

2. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, la presidenza sarà assunta dal Vice Sindaco.

7. Il Sindaco non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

8. Alle sedute del Consiglio Comunale non è prevista obbligatoriamente la presenza degli Agenti di Polizia Municipale. L'eventuale presenza verrà disposta di volta in volta dal Sindaco a sua discrezione.

Art. 34 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Sindaco, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 35 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal Sindaco.
6. In merito alla stesura dei verbali relativi alla seduta può essere prevista la registrazione delle sedute e conseguente trascrizione della stessa. In tal caso la Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione a fornire le necessarie disposizioni.

Art. 36 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Sindaco designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 37 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine

degli altri interventi.

Art. 38 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Sindaco per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 39 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, il Sindaco dichiara aperta la seduta. Le comunicazioni del Sindaco su fatti e attività di particolare attualità ed interesse vengono iscritti all'ordine del giorno prima della trattazione delle interrogazioni e mozioni. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Sindaco che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Dichiarata aperta la seduta ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 40 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 41 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera motivata diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore ad un mese, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere presentate per iscritto entro tre giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano osservazioni o eccezioni ovvero le osservazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee, ad insindacabile giudizio del Sindaco, a far venir meno la procedura di decadenza, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarazione di decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 gg dall'adozione della stessa.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 42 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa; fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 44 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 45 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 46 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il Sindaco la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 47 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 48 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere assunte a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, soltanto quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivano.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Sindaco proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Sindaco e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 12.

Art. 49 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) le proposte integrative intese a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Sindaco per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 50 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione

2. L'irregolarità può essere accertata dal Sindaco ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Sindaco.

Art. 51 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 52 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Sindaco all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Sindaco. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 53 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. In merito alla trattazione degli argomenti all' O.d.g., sono improponibili emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti .

2 Sono inammissibili, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Sindaco, data lettura dell'argomento posto in discussione all'ordine del giorno o del relativo emendamento proposto, può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 54 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 55 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

Art. 56 - Obbligo di Astensione.

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.

2. L'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione comporta l'allontanamento dall'aula.

3. L'allontanamento dall'aula del/i consiglieri interessati e la conseguente astensione dalla discussione e dal voto dovrà essere pienamente comprovata dal verbale di deliberazione.

4. L'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado.

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 57 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose;
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto al momento stesso della discussione oppure entro i 2 gg lavorativi successivi alla seduta .

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 58 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Sindaco da lettura del verbale che esamina ed approva le deliberazioni assunte nella seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Il verbale viene approvato mediante votazione palese espressa per alzata di mano . Se siano proposte rettifiche ,queste ,qualora il Sindaco lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 59 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso Segretario Comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, contestualmente alla loro pubblicazione all'ALBO PRETORIO.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 61 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 62 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 63 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 4/11/2002 con atto n..42;
- è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal .28 novembre 2002;
- è entrato in vigore il ..9/12/2002

Data .14/12/2002